



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice SBARBATI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 OTTOBRE 2008

Modifica della denominazione e delle competenze della Commissione parlamentare per l'infanzia di cui all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 451

ONOREVOLI SENATORI. – La Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei bambini varata a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata dall'Italia con la legge 20 marzo 2003, n. 77, pone l'accento sulla violazione dei diritti fondamentali che avviene in misura preponderante proprio nel settore minore, affinché si possa determinare una positiva inversione di marcia e abbattere in maniera decisa tali violazioni che oggi assumono il carattere di vera emergenza globale. Dalla Convenzione di New York del 1989 il tema dei minori e dei loro diritti è stato oggetto di studi sempre più approfonditi al fine di rafforzare la tutela del minore e di garantirne gli inviolabili diritti individuali. Dalla istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia del 1997 un fiorire di studi nel settore pedagogico, giuridico, del diritto internazionale, della psicologia dell'età evolutiva e della psicanalisi ha evidenziato che infanzia e adolescenza sono difficilmente separabili in maniera netta, perché se il bambino è «un unicum» originale e irripetibile, il suo sviluppo psicofisico, relazionale e culturale è sempre più determinato, non solo dal patrimonio genetico, che è la sua dote originaria, ma anche dal contesto ambientale in cui egli vive e cresce. Di qui l'importanza di focalizzare anche sull'adolescenza, che è segmento dell'età evolutiva intimamente legato e congiunto al momento dell'infanzia, l'analisi, il controllo e lo studio della Commissione per l'infanzia e l'adolescenza. Comprendere l'infanzia e l'adolescenza sempre più abbandonate a se stesse, sfruttate, usate e disorientate nel complesso e difficile rapporto

con la scuola e la famiglia e la società, dominato da forti pulsioni di autonomia, di egocentrismo, di esigenza di una identità difficile da definire, soggetta alla pressione deformante dei messaggi mediatici tutti centrati sulla soddisfazione dei bisogni degli adulti è dovere prioritario di una democrazia evoluta. L'infanzia e l'adolescenza, che spesso oggi vivono una situazione traumatica e conflittuale, ci chiedono la definizione di un nuovo patto educativo intergenerazionale che sappia interpretarne i nuovi diritti, i nuovi bisogni rendendo più efficaci e incisivi, non solo rispetto alle emergenze, gli interventi legislativi, pedagogici e sociali. Si ritiene che l'ampliamento sia del campo d'azione, come orizzonte temporale che viene meglio specificato con questo nuovo titolo, che l'introduzione del parere obbligatorio della Commissione in merito al piano nazionale di azione di interventi per la tutela e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva, consentano una più puntuale attività da parte del Parlamento per il rispetto delle Convenzioni internazionali e per la individuazione di nuovi percorsi giuridici a tutela e a garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

Lo schema è composto da tre articoli.

All'articolo 1 la Commissione parlamentare per l'infanzia assume la nuova denominazione di «Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza».

L'articolo 2, sostituendo il comma 5 dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, prevede il parere obbligatorio della Commissione per l'infanzia e l'adoles-

scienza, circa il piano proposto dall'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, al fine di rendere proficuo e incisivo il lavoro della suddetta Commissione. L'articolo 3 apporta modifiche all'articolo 3, comma 2, del regolamento di cui al citato decreto

del Presidente della Repubblica n. 103 del 2007, finalizzate sia all'estensione dell'interesse del legislatore al «pianeta adolescenza», stante la sua specificità, che al raccordo tra i vari organismi titolari di competenze in materia.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 451, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. È istituita la Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, di seguito denominata "Commissione", con compiti di indirizzo e controllo sulla concreta attuazione degli accordi internazionali e della legislazione relativi ai diritti e allo sviluppo dei soggetti in età evolutiva»;

b) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza».

Art. 2.

1. Il comma 5 dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, è sostituito dal seguente:

«5. Il piano è adottato dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentito il parere della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, di cui all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 451, e successive modificazioni, che si esprime entro sessanta giorni dalla sua trasmissione. L'Osservatorio adegua il piano alle osservazioni formulate nel parere della Commissione. Qualora il piano venga adottato senza tener conto del parere formulato dalla Commissione, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali riferisce alla Commissione in merito alle ra-

gioni per le quali si è ritenuto di non recepirne le indicazioni».

Art. 3.

1. All'articolo 3, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le lettere *c)* e *d)*, sono sostituite dalle seguenti:

«*c)* analizzare le condizioni dell'infanzia e dell'adolescenza, ivi comprese quelle relative ai soggetti in età evolutiva provenienti, permanentemente o per periodi determinati, da altri Paesi, anche attraverso l'integrazione dei dati e la valutazione dell'attuazione dell'effettività e dell'impatto della legislazione, anche non direttamente destinata ai minori;

d) predisporre, sulla base delle direttive dell'Osservatorio, lo schema della relazione biennale e del rapporto di cui, rispettivamente all'articolo 1, commi 6 e 7, evidenziando gli indicatori sociali e le diverse variabili che incidono sul benessere dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia»;

b) la lettera *f)* è sostituita dalla seguente:

«*f)* promuovere la conoscenza degli interventi delle amministrazioni pubbliche, collaborando anche con gli organismi titolari di competenze in materia di infanzia e di adolescenza, in particolare con istituti e associazioni operanti per la tutela e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva;».

